



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2017
COM(2017) 169 final

2017/0078 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento in relazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni. L'Italia ha anche chiesto di ampliare la portata dell'autorizzazione applicando la deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché ad un insieme di società quotate in borsa. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 15 marzo 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 16 marzo 2017 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A seguito dell'introduzione di un sistema di controlli statistici l'Italia ha scoperto ingenti frodi in materia di IVA in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni. Per porre fine a tali pratiche nel 2014 l'Italia ha chiesto che, per le forniture alle pubbliche amministrazioni, l'IVA dovuta non fosse più versata al fornitore, ma su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

La deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio¹, che autorizza l'Italia a derogare all'articolo 206 della direttiva IVA per quanto riguarda il pagamento dell'IVA e all'articolo 226 della medesima direttiva per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

L'Italia ha chiesto la deroga per un periodo limitato durante il quale poter organizzare e attuare un'adeguata politica di controllo e utilizzare con la massima efficacia i dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica. L'attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni, rendendo possibile il controllo in tempo reale delle singole operazioni e degli importi esatti di IVA che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare sui loro acquisti, dovrebbe consentire all'Italia di sottoporre a revisione il settore interessato sulla base di tecniche di controllo convenzionali, senza la necessità di derogare alla direttiva IVA.

In base alle informazioni presentate dall'Italia l'introduzione della fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni ha fornito alle autorità fiscali una quantità considerevole di informazioni relative al flusso di fatture, consentendo il controllo delle operazioni e degli importi IVA corrispondenti. Tuttavia, un altro elemento di questo efficace sistema di controllo, ossia l'obbligo di comunicare alle autorità fiscali i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, è stato introdotto solo a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed è ancora sostanzialmente in fase di avviamento, per cui è necessario disporre di più tempo affinché la

¹ GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7.

misura sia efficace e riesca a indurre i contribuenti a rispettare maggiormente i propri obblighi fiscali. Di conseguenza, l'Italia non sarà in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo prima della scadenza dell'attuale misura di deroga, vale a dire prima del 31 dicembre 2017. Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, l'Italia ha chiesto di prorogare fino alla fine del 2020 l'attuale deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA relativa alle forniture nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre l'Italia ha scoperto casi di evasione fiscale nel settore delle forniture a società controllate da pubbliche amministrazioni e a un piccolo gruppo di 40 società quotate in borsa. Al fine di combattere l'evasione fiscale ed evitare ulteriori perdite di IVA per le entrate pubbliche, con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017 l'Italia ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione della deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti di cui sopra che sono considerati dall'Italia affidabili quanto le pubbliche amministrazioni. Si tratta sia di società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, che di un insieme di circa 40 società quotate in borsa, per un totale di circa 2 400 imprese. Secondo le previsioni dell'Italia l'estensione della misura di scissione dei pagamenti a tali società contrasterà l'evasione fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA da parte di fornitori dei soggetti interessati, aumentando così il gettito dell'IVA.

Nel giugno 2016 l'Italia ha presentato una relazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio. In base a tale relazione la misura di scissione dei pagamenti introdotta in Italia ha aumentato il gettito dell'IVA e tale aumento è stato più consistente rispetto a quello stimato al momento dell'introduzione della misura. Inoltre, la relazione afferma che la misura non ha avuto effetti negativi sui rimborsi dell'IVA dei fornitori. Secondo l'Italia tale misura si è dimostrata uno strumento efficace per affrontare in modo radicale qualsivoglia forma di evasione fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA da parte di fornitori delle pubbliche amministrazioni.

Stando alle informazioni presentate dall'Italia, dal 1° gennaio 2017 in Italia sono applicate misure di controllo supplementari, ossia il sistema contabile facoltativo noto come "fatturazione elettronica" e l'obbligo di comunicazione alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute; tali misure si applicheranno alle società per le quali viene chiesta l'estensione dell'ambito di applicazione della deroga e ai loro fornitori, consentendo alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA effettuati. Tuttavia, tali misure di controllo sono in fase di avviamento ed è necessario disporre di più tempo per valutarne l'efficacia nell'indurre i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali. Nei prossimi anni l'Italia valuterà l'efficacia di queste misure, come pure la necessità di continuare ad applicare la misura di deroga.

Uno degli effetti della misura è il fatto che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita sulle loro forniture. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo di tale IVA all'amministrazione fiscale. D'altro canto, a determinate condizioni l'Italia autorizza tali fornitori a compensare l'IVA che non hanno percepito dai loro clienti con altre imposte dovute in Italia, limitando così i problemi di liquidità che altrimenti potrebbero sorgere per le imprese che pagano le imposte in Italia.

Al momento della presentazione della domanda per la deroga esistente l'Italia ha riformato il proprio sistema di rimborso dell'IVA². Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, l'Italia dichiara che il sistema dei rimborsi dell'IVA funziona correttamente e che, anche se non è possibile stimare con precisione la durata media delle procedure di rimborso, si può ragionevolmente affermare che il tempo medio di rimborso dell'IVA non supera i tre mesi. Inoltre, stando alle informazioni fornite dall'Italia, i fornitori delle pubbliche amministrazioni beneficiano di una procedura prioritaria, nel qual caso i tempi di rimborso sono persino più brevi. Secondo l'Italia le nuove norme entrate in vigore dovrebbero sopperire adeguatamente all'eventuale aumento dei rimborsi dell'IVA.

Data l'estensione dell'ambito di applicazione della deroga e le preoccupazioni delle imprese per quanto riguarda i rimborsi dell'IVA, è importante garantire il necessario controllo nel quadro della deroga e, in particolare, l'impatto della misura sul livello di frode dell'IVA e sulla situazione dei rimborsi dell'IVA per i soggetti passivi che beneficiano della deroga. Pertanto l'Italia è invitata a presentare, quindici mesi dopo l'entrata in vigore della deroga, una relazione sulla procedura di rimborso dell'IVA con riguardo alla situazione dei fornitori (soggetti passivi) cui si applica la deroga. Tale relazione deve, in particolare, fornire statistiche del tempo medio necessario per l'effettivo rimborso dell'IVA a tali soggetti passivi ed esporre i problemi particolari che potrebbero essersi verificati. Essa dovrebbe anche indicare l'efficacia delle misure attivate nella lotta contro l'evasione fiscale per le forniture oggetto della deroga.

Si propone di autorizzare la deroga dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2020.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ai sensi dell'articolo 206 della direttiva IVA, il soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA. Poiché l'articolo dispone che l'IVA sulle forniture sia versata dai clienti (pubbliche amministrazioni, soggetti controllati da pubbliche amministrazioni centrali e locali e società quotate in borsa), è necessario prevedere una deroga al medesimo articolo. È altresì necessario prevedere una deroga all'articolo 226 della direttiva IVA per quanto riguarda il numero massimo di indicazioni nella fattura che possono essere richieste ai soggetti passivi-fornitori, in modo da consentire l'introduzione nella fattura di una speciale menzione aggiuntiva indicante che l'importo dell'IVA deve essere versato su un apposito conto e non al fornitore.

La deroga può essere autorizzata sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. L'Italia ha chiesto la misura di deroga al fine di lottare contro l'evasione fiscale nel settore delle forniture alle pubbliche amministrazioni, a società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a società quotate in borsa. Sulla base degli elementi forniti dall'Italia, la deroga è coerente con le disposizioni vigenti nel settore interessato.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

² Il sistema italiano di rimborso dell'IVA è stato riformato in risposta alla procedura di infrazione n. 2013/4080 che è tuttora in corso, dato che alcune questioni restano aperte, ad esempio il rimborso delle spese per la cauzione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del fatto che la deroga è limitata nel tempo ed è circoscritta al settore pubblico, a società controllate dallo Stato e a società quotate in borsa, l'ambito di applicazione si concentra su un settore che pone notevoli problemi di evasione fiscale. Pertanto la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro l'evasione fiscale.

Per dare una risposta alle preoccupazioni delle imprese circa i rimborsi dell'IVA, l'Italia è invitata a presentare, quindici mesi dopo l'entrata in vigore della deroga, una relazione sulla procedura di rimborso dell'IVA con riguardo alla situazione dei fornitori (soggetti passivi) cui si applica la deroga. L'Italia ha inoltre assicurato che i fornitori cui si applica la deroga possono avvalersi della procedura prioritaria per i rimborsi. La relazione dovrebbe contenere informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti il numero delle richieste di rimborso presentate dai soggetti passivi che beneficiano della deroga, nonché il tempo impiegato dagli stessi per ottenere effettivamente il rimborso.

Infine, l'Italia è in contatto con la Commissione per quanto riguarda la procedura di rimborso dell'IVA e ha già adottato una serie di misure, che devono essere attuate, volte a migliorare il relativo processo. L'Italia ha assicurato alla Commissione che la situazione dei fornitori cui si applica la scissione dei pagamenti è un aspetto di particolare importanza per le autorità italiane.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento giuridico proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata ad un singolo Stato membro.

Poiché l'ambito di applicazione e il termine per la deroga richiesta si sovrapporrebbero con quelli dell'attuale deroga concessa all'Italia mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, quest'ultima sarà abrogata e sostituita con la nuova decisione di esecuzione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare per altri tre anni l'applicazione della deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per le forniture alle pubbliche amministrazioni. Essa mira inoltre a estendere l'ambito di applicazione della misura di deroga per le forniture alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e ad un insieme di circa 40 società quotate in borsa, per un totale di circa 2 400 imprese. La proroga della misura con l'estensione dell'ambito di applicazione riguarda circa 640 000

fornitori. Imponendo di versare l'IVA dovuta su un apposito conto bancario dell'amministrazione fiscale, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira in primo luogo a combattere l'evasione fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA da parte dei fornitori dei soggetti elencati. La misura attualmente applicata dall'Italia per le forniture alle pubbliche amministrazioni sembra essere uno strumento efficace per il conseguimento di tale obiettivo.

Tuttavia, poiché nell'ambito di tale sistema i fornitori non ricevono l'IVA dai loro clienti, essi dovranno chiedere più spesso un rimborso effettivo dell'IVA, nel caso in cui non riescano a compensare il credito IVA con altre imposte dovute in Italia. Al fine di evitare un impatto negativo su tali soggetti passivi, ancor più se i fornitori non sono stabiliti in Italia, è essenziale che la procedura di rimborso funzioni in modo corretto e tempestivo. Secondo l'Italia il sistema di rimborso dell'IVA funziona correttamente e il tempo medio di rimborso non supera i tre mesi. Inoltre, le nuove norme entrate in vigore dovrebbero sopperire adeguatamente all'eventuale aumento dei rimborsi dell'IVA. Inoltre, stando alle informazioni fornite dall'Italia, i fornitori delle pubbliche amministrazioni beneficiano di una procedura prioritaria, nel qual caso il tempo di rimborso è stato persino inferiore ai tre mesi indicati in precedenza.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto³, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio⁴, l'Italia è autorizzata a disporre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle forniture alle pubbliche amministrazioni sia versata da queste ultime su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. La misura costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, l'Italia ha chiesto di prorogare tale autorizzazione. Allo stesso tempo l'Italia ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione della deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e ad un insieme di società quotate in borsa.
- (3) Con lettera del 15 marzo 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 16 marzo 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.
- (4) L'Italia ha introdotto misure di controllo supplementari che consentono alle autorità fiscali la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA effettuati su conti dello Stato bloccati. Tuttavia, tali misure di controllo sono in fase di avviamento ed è necessario disporre di più tempo per valutarne l'efficacia nell'indurre i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali. L'Italia non è quindi in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo prima del termine indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, vale a dire prima del 31 dicembre 2017 e, pertanto, ha chiesto la proroga della deroga.

³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).

- (5) L'Italia ha rilevato frodi per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad altri soggetti controllati da pubbliche amministrazioni centrali e locali e ad una serie di società quotate in borsa. Per contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato pagamento dell'IVA da parte dei fornitori dei soggetti interessati, l'Italia chiede una deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE e di poter imporre che anche l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e alle 40 società quotate in borsa sia versata da tali soggetti su un apposito conto bloccato dell'amministrazione fiscale. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per prevedere l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.
- (6) Uno degli effetti della misura è il fatto che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita sulle loro forniture. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo di tale IVA all'amministrazione fiscale. Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, l'Italia ha dimostrato che il sistema dei rimborsi dell'IVA funziona correttamente e che il tempo medio di rimborso dell'IVA non supera i tre mesi. Inoltre, stando alle informazioni fornite dall'Italia, i fornitori delle pubbliche amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, nel qual caso il tempo di rimborso è stato persino più breve. Secondo l'Italia le nuove norme entrate in vigore dovrebbero sopperire adeguatamente all'eventuale aumento dei rimborsi dell'IVA.
- (7) Nel 2014 l'Italia ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni. Ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica. Dal 1° gennaio 2017 in Italia sono applicate misure di controllo supplementari, ossia il sistema contabile facoltativo noto come "fatturazione elettronica" e l'obbligo di comunicazione alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applicherebbero alle società per le quali viene chiesta la deroga e ai loro fornitori, consentendo alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA effettuati. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della misura di deroga.
- (8) La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale è idonea ed efficace.
- (9) Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della presente deroga e, in particolare, di verificare l'impatto sulla situazione dei rimborsi dell'IVA dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l'Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della misura di deroga sul territorio nazionale, una relazione riguardante la situazione generale e, in particolare, il tempo medio necessario per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi e l'efficacia delle misure introdotte al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. L'Italia dovrebbe portare avanti le riforme per assicurare una procedura di rimborso dell'IVA snella e tempestiva.

- (10) La misura di deroga è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura di deroga non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (11) La deroga non inciderà negativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;
- società quotate in borsa, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo l'entrata in vigore della presente decisione e riveduto ogni anno, se necessario.

Articolo 2

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 3

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'elusione dell'IVA nei settori interessati.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2017.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2020.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente